

SETTORE

IVA

**DEFINITE LE CAUSE DI RIFIUTO
DELLE FATTURE PA**

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 209 a 213, Legge n. 244/2007
- DM 3.4.2013, n. 55
- DM 24.8.2020, n. 132

IN SINTESI

Recentemente, al fine di evitare il verificarsi di rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sono state individuate le seguenti specifiche cause al ricorrere delle quali è possibile il rigetto:

- operazione non effettuata a favore del destinatario;
- omessa / errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) o del Codice Unico di Progetto (CUP);
- omessa / errata indicazione del codice di repertorio;
- omessa / errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo;
- omessa / errata indicazione del numero e data della determinazione d'impegno di spesa per le fatture verso Regioni ed Enti locali.

È inoltre previsto che

- le fatture non possono essere rifiutate se l'errore può essere corretto con una nota di variazione;
- in caso di rifiuto, la relativa notifica al cedente / prestatore deve contenere la causa del rifiuto, riportando uno dei casi previsti.

Le nuove disposizioni sono applicabili dal 6.11.2020.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

La fattura elettronica alla PA differisce per alcuni aspetti dalla fatturazione elettronica tra privati. In particolare, si rammenta che:

- per quanto riguarda la compilazione della fattura elettronica PA è prevista la **necessità di riportare ulteriori dati rispetto a quelli ordinariamente previsti** al ricorrere di specifiche fattispecie.
Ad esempio, nelle fatture relative ad appalti / opere / interventi con la PA per i quali, ai sensi dell'art. 25, DL n. 66/2014, è richiesto il monitoraggio degli investimenti pubblici e la tracciabilità dei pagamenti da parte della PA, è obbligatorio indicare anche il codice CIG (Codice Identificativo Gara), il codice CUP (Codice Unitario Progetto) nonché i dati dell'ordine d'acquisto / contratto che regola la fornitura / prestazione fatturata;
- per quanto riguarda l'iter di fatturazione, fermo restando il transito da SdI, per le fatture PA è previsto che il destinatario della fattura (Pubblica Amministrazione) **può accettare ovvero rifiutare la fattura elettronica ricevuta**.

Con il DM 24.8.2020, n. 132, recentemente pubblicato sulla G.U. 22.10.2020, n. 262, sono state individuate le specifiche fattispecie al ricorrere delle quali la Pubblica Amministrazione, a decorrere dal 6.11.2020, può procedere con il rigetto di una fattura elettronica alla stessa pervenuta. Ciò in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 213, lett. g-ter), Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), introdotta ad opera dell'art. 15-bis, DL n. 119/2018, al fine di



*“assicurare che **non si verifichino rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche**”.*

In particolare, l'art. 1, comma 1 del Decreto in esame individua le seguenti **5 cause**.

CAUSE DI RIGETTO DI UNA FATTURA DALLA PA	
a)	Fattura elettronica riferita ad un' operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione.
b)	Omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ovvero del Codice Unico di Progetto (CUP) da riportare in fattura ai sensi dell'art. 25, comma 2, DL n. 66/2014, fermi restando i casi di esclusione di cui alla lett. a) del medesimo comma 2.
c)	Omessa o errata indicazione del Codice di repertorio di cui al DM 21.12.2009, da riportare in fattura ai sensi dell'art. 9-ter, comma 6, DL n. 78/2015.
d)	Omessa o errata indicazione del Codice di Autorizzazione di Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del DM 20.12.2017.
e)	Omessa o errata indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale dell'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni / Enti locali .

Soltanto al ricorrere di tali omissioni / errori la Pubblica Amministrazione può rifiutare la fattura elettronica pervenutagli tramite SdI.

In base al comma 3 dell'art. 1 in esame in caso di rifiuto della fattura elettronica ricevuta da parte della PA, **nella notifica di rigetto da inviare al cedente / prestatore deve essere indicata la causa** del rifiuto, riportando uno dei casi previsti sopra riportati.



Il comma 2 dell'art. 1 in esame prevede inoltre che **non è possibile rifiutare** una fattura nel caso in cui **“gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26”**, DPR n. 633/72.

In altre parole, pertanto, l'errore che può essere **corretto con una nota di variazione** (tipicamente, l'errata indicazione di un importo) **non rappresenta un giustificato motivo di rigetto della fattura da parte della PA.**

